



BANCA VALSABBINA

ESTRATTO POLICY DI VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA E APPROPRIATEZZA

PREMESSA

Per “Servizio di Consulenza in materia di investimenti “si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario” (cfr. art. 1, c. 5-septies del T.U.F., “Servizio di Consulenza”).

La Banca non effettua il servizio di consulenza indipendente.

Gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito (a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio; (b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite; (c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio (cfr art. 40 Regolamento Intermediari).

Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente attraverso la compilazione di un apposito “Questionario di profilatura”, la Banca giunge alla definizione di un profilo di rischio del cliente stesso e, mediante una classificazione degli strumenti/prodotti finanziari compiuta dalla Banca sulla base della natura e delle caratteristiche degli stessi, valuta, in una logica di portafoglio, l'adeguatezza delle operazioni finanziarie raccomandate.

Il questionario di profilatura e l'intero processo di adeguatezza, oltre a rappresentare un momento importante di approfondimento della conoscenza reciproca tra il cliente e la Banca, consente alla Banca, in ottemperanza alla normativa vigente, di raccogliere tutte le informazioni necessarie a definire in modo completo le caratteristiche di investitore del cliente e saranno poi utilizzate dalla Banca per offrire al cliente stesso il miglior servizio possibile e agire nella massima tutela dei suoi interessi. Per i suddetti motivi, è necessario che le informazioni fornite dal cliente siano complete, puntuali, veritiere ed aggiornate; è inoltre necessario che il cliente informi tempestivamente la Banca in caso di loro variazione. La Banca, a sua volta, si è dotata di apposite procedure informatiche attraverso le quali:

- verificherà la coerenza reciproca delle risposte fornite dal cliente, segnalando eventuali incongruenze anche rispetto a informazioni già in suo possesso e depositate presso i propri sistemi informativi;
- provvederà periodicamente a richiedere al cliente un aggiornamento delle informazioni di profilatura alla prima occasione di contatto con il cliente che, in assenza di sopraggiunte variazioni rilevanti tempestivamente segnalate, verrà effettuato con una cadenza non superiore a 3 anni (validità del questionario).

Sempre in ottica di perseguire il miglior interesse del cliente, la Banca si asterrà dal proporre raccomandazioni di investimento in caso (i) di profilatura incompleta e (ii) in presenza di informazioni obsolete e/o non correttamente aggiornate entro il periodo di validità del questionario sopra riportato. In sintesi, nell'ambito della prestazione del Servizio di Consulenza e nella verifica di adeguatezza, il processo si articola nelle seguenti fasi:

1. Raccolta/ aggiornamento delle informazioni relative alle caratteristiche del cliente (questionario di profilatura).
2. Classificazione degli strumenti finanziari, per livello di rischiosità, orizzonte temporale, grado di liquidità e grado di complessità.
3. Product Governance.
4. Verifica di adeguatezza.

Per “Portafoglio del Cliente” si intende:

1. gli Strumenti Finanziari e/o Prodotti Finanziari (come infra definiti) di titolarità del Cliente e depositati presso la Banca nel conto titoli a custodia e amministrazione relativo al “Conto Titoli” sottostante al presente contratto e in tutti i conti titoli intestati al solo Cliente aperti presso la Banca, sia di categoria ordinaria e sia a garanzia (a pegno);
2. se intestati al solo Cliente, i certificati di deposito, i buoni fruttiferi e gli altri depositi di denaro, compresi i saldi attivi presenti su conti correnti e libretti di deposito a risparmio, i depositi vincolati, i prodotti di investimento assicurativi (IBIPS) e le Gestioni Patrimoniali di Terzi (GPM e GPF).

1. QUESTIONARIO DI PROFILATURA – Raccolta / aggiornamento delle informazioni relative alle caratteristiche del cliente

La Banca, ai fini della raccolta delle informazioni del cliente, utilizza il questionario per la profilatura della clientela, funzionale alla valutazione di adeguatezza degli investimenti. Lo scopo del questionario è di determinare le caratteristiche e il profilo di investitore del cliente, (persone fisiche e persone giuridiche).

Le sezioni del questionario sono tra loro indipendenti e ad ogni possibile risposta viene attribuito un punteggio; la somma dei punteggi risultanti per le domande contenute in ogni sezione fornisce uno “score” sintetico per ciascuna sezione, che determina il livello (più o meno elevato) di esperienza, conoscenza, grado di rischio, orizzonte temporale, obiettivo di investimento e situazione finanziaria del cliente.

Al fine di valutare il grado di rischio della clientela, la Banca tiene conto anche della tolleranza al rischio dello stesso.

La situazione finanziaria tiene altresì conto della capacità di sopportazione delle perdite da parte del cliente.

Per la valutazione di adeguatezza è necessaria la compilazione di tutte le sezioni del questionario. La Banca ha predisposto inoltre controlli e verifiche procedurali di congruenza tra alcune delle risposte fornite dalla clientela, che vengono effettuati contestualmente alla compilazione del questionario.

Il questionario di profilatura Mifid ha una validità massima di n. 3 anni

La Banca differisce di 15 giorni di calendario (dalla data di sottoscrizione dello stesso) la validità del Questionario al verificarsi dell'innalzamento di almeno una delle classi di rischiosità sopra riportate ovvero: Profilo di rischio, Esperienza Finanziaria (e conoscenza di nuovi strumenti finanziari rispetto al precedente questionario), Obiettivo di Investimento, Situazione Finanziaria e

Obiettivo Temporale. La Banca, in aggiunta a quanto precedentemente previsto, inibisce la sottoscrizione di un nuovo Questionario fino ad un massimo 30 giorni di calendario successivi dalla data di validità del precedente.

2. CLASSIFICAZIONE DI STRUMENTI/PRODOTTI FINANZIARI

Al fine di supportare il cliente nella compilazione del questionario ed, in particolare nella comprensione delle domande relative alla propensione al rischio, nel seguito la Banca ritiene opportuno sintetizzare al cliente:

- il concetto di rischio degli investimenti.
- la relazione che intercorre tra rischio e rendimento degli investimenti. Con riferimento al concetto di rischio degli investimenti, si ricorda che gli investimenti sono potenzialmente soggetti ai seguenti rischi, ognuno dei quali può determinare perdite nel valore degli importi investiti:
 - a) rischio emittente/controparte (rischio di credito): rischio legato a variazioni del merito creditizio dell'emittente o della controparte.
 - b) rischio di mercato (prezzo, tassi di interesse e cambio): rischio riferito alle variazioni di valore di uno strumento/prodotto finanziario connesso a cambiamenti delle condizioni e delle variabili di mercato.
 - c) rischio di liquidità: rischio relativo all'impossibilità di poter liquidare prontamente l'investimento senza una penalizzazione del valore.

Con riferimento al secondo punto (relazione rischio/rendimento), si sottolinea, in generale, come prospettive di rendimento crescenti siano collegate a livelli crescenti di rischio: tanto più alti sono i potenziali rendimenti, tanto più elevato sarà il rischio di perdere i capitali investiti; rendimenti potenzialmente elevati sono infatti generalmente la contropartita che il mercato riconosce per compensare i rischi che si corrono nell'intraprendere un investimento. A titolo esemplificativo, se si investe in titoli di Stato a breve termine, emessi da un Paese finanziariamente stabile, si avranno rendimenti relativamente bassi, a fronte di una probabilità molto elevata di ricevere gli interessi previsti e il rimborso del capitale a scadenza. Investendo invece in una singola azione, si ha la possibilità di ottenere rendimenti molto elevati esponendosi però, a fronte di tali possibili potenziali guadagni, a perdite molto elevate che potrebbero arrivare anche a compromettere l'intero importo investito.

Un efficiente processo di valutazione di adeguatezza di strumenti/prodotti finanziari è basato non solo su una attenta profilatura dei clienti ma anche su una rigorosa “mappatura” di strumenti/prodotti finanziari, in termini di livello di rischiosità, grado di liquidità, del grado di complessità ed obiettivo temporale.

La mappatura di strumenti/prodotti finanziari è stata realizzata attraverso l'individuazione di macrocategorie degli stessi, funzionali a censirne le caratteristiche, e l'assegnazione di indicatori relativi a differenti fattori di rischio (rischio emittente/controparte, rischio di mercato, rischio di liquidità) operata, tempo per tempo, con riferimento a ciascuno strumento/prodotto finanziario. Tali elementi costituiscono il necessario set informativo riportato nell'anagrafica di ciascuno strumento/prodotto finanziario.

Le macrocategorie di strumenti/prodotti finanziari sono di seguito riportate:

- Certificati di deposito, Pronti contro Termine, Titoli di Stato Italiani o Esteri, Sovrannazionali 'Investment grade' con durata inferiore 18 mesi in Euro non strutturati
- Titoli di Stato Italiani o Esteri, Sovrannazionali 'Investment grade' con durata superiore a 18 mesi in euro non strutturati
- Strumenti obbligazionari corporate in Euro 'Investment grade' non strutturati
- Strumenti obbligazionari strutturati o convertibili di qualunque rating e obbligazioni in divisa
- Strumenti azionari o ETF
- OICR Liquidità monetari ed obbligazionari
- OICR bilanciati e flessibili
- OICR azionari
- Derivati, warrant, covered warrant e hedge funds
- Prodotti di investimento assicurativi (IBIPS)

2.1 Rischiosità degli strumenti/prodotti finanziari

Nel processo di assegnazione degli indicatori di rischiosità di ciascuno strumento/prodotto finanziario la Banca recepisce una valutazione di sintesi, separata e autonoma effettuata da una parte terza, delle relative differenti tipologie di rischio pertinenti più significative (multivariabilità) senza mediare/mitigare gli elementi di maggiore e minore rischio (non mitigabilità/mediabilità).

Nel processo di classificazione sopra descritto la Banca si avvale, per le misure di rischio mercato e di controparte, dell'Indicatore Sintetico di Rischio fornito quotidianamente dalla società Prometeia (per il tramite di Cedacri).

L'indicatore sintetico di rischio (ISR) rappresenta una misura unica che permette la comparazione della rischiosità relativamente a strumenti finanziari anche molto diversi dal punto di vista delle rispettive caratteristiche finanziarie. L'ISR, infatti, è in grado di tener conto di diverse tipologie di rischio in quanto accorpa le informazioni di rischio di mercato e di controparte ed è affiancato dalla misura del grado di liquidità determinato sulla base del successivo paragrafo 2.1.1.

In sintesi, le tipologie di rischio considerate nell'approccio multivariato per la determinazione del livello di rischiosità complessiva sono le seguenti:

- Rischio emittente/controparte (rischio di credito): rischio legato a variazioni del merito creditizio dell'emittente o della controparte;
- Rischio di mercato (prezzo, tassi di interesse e cambio): rischio riferito alle variazioni di valore di uno strumento/prodotto finanziario connesso a cambiamenti delle condizioni e delle variabili di mercato.

Al fine di determinare la classe di rischiosità degli strumenti finanziari l'indicatore sintetico di rischio di “mercato” e “controparte”, vengono ciascuno ricondotti in classi di rischio discrete.

La scala di rischio utilizzata per la valutazione delle suddette tipologie di rischio, nonché per la determinazione del livello di rischio attribuito a ciascuno strumento/prodotto finanziario si articola in cinque livelli:

1 - basso, 2 - medio-basso, 3 - medio, 4 - medio-alto e 5 - alto.

2.1.1 Rischio liquidità

Il rischio di liquidità è il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente gli strumenti finanziari ad un prezzo in linea con il mercato, senza dover sopportare perdite significative.

Ai diversi livelli di grado di liquidità sono stati associati i punteggi: 3 (“Liquido”), 2 (“Liquidità Media”), 1 (“Illiquido”).

Come previsto dalla normativa (cfr. “Linee Guida interassociative per l'applicazione delle misure Consob di Livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi” - Federcasse, Abi, Assosim), la Banca ha attribuito il punteggio di 3 (“Liquido”) nei seguenti casi:

- strumento finanziario negoziato su un mercato regolamentato o su un MTF;
- strumento finanziario negoziato da un internalizzatore sistematico;
- Fondi comuni & Sicav, Gestioni patrimoniali di terzi.

Successivamente la Banca ha attribuito il punteggio 2 (“liquidità media”) nel seguente caso:

- strumento finanziario trattato da broker/dealer

Il punteggio 1 (“Illiquido”) è attribuito in tutti i rimanenti casi e in particolare agli strumenti derivati con l'esclusione di quelli negoziati su mercati regolamentati.

Agli strumenti finanziari emessi dalla Banca si applica quanto previsto “Policy di valutazione del grado di liquidità degli strumenti finanziari emessi da Banca Valsabbina”

Con riferimento ai Prodotti di Investimento Assicurativo (IBIPS) il grado di liquidità è determinato in base alle possibilità/facoltà di riscatto della polizza.

Con riferimento ad altri prodotti e strumenti finanziari, il grado di liquidità viene determinato tenendo conto delle caratteristiche peculiari dello stesso.

2.2 Orizzonte temporale degli strumenti/prodotti finanziari

Ai fini delle valutazioni di adeguatezza, assume rilievo autonomo il periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento (cd. **holding period**), che viene direttamente e specificatamente rapportato, anche in caso di prodotti illiquidi o di prodotti finanziari caratterizzati da costi di struttura, alle caratteristiche di durata dell'operazione consigliata al cliente, individuate secondo la seguente classificazione degli strumenti/ prodotti finanziari per fascia di scadenza su 5 livelli di durata, dal breve al lungo termine:

- fascia da 0 a 18 mesi: orizzonte temporale “breve”;
- fascia da 18 mesi a 2 anni: orizzonte temporale “medio-breve”;
- fascia da 2 a 3 anni: orizzonte temporale “medio”;
- fascia da 3 a 5 anni: orizzonte temporale “medio-lungo”;
- fascia oltre 5 anni: orizzonte temporale lungo”.

Alle azioni viene attribuito un orizzonte temporale “medio breve”;

Ai titoli di stato italiani ed esteri ed alle obbligazioni sovranazionali con scadenza entro i 5 anni viene attribuito un orizzonte temporale “breve”, oltre i 5 anni “medio breve”.

Alle obbligazioni corporate con scadenza entro 3 anni viene attribuito un orizzonte temporale “breve”, fino a 5 anni “medio breve”, oltre i 5 anni “medio”.

Alle obbligazioni bancarie con scadenza entro 3 anni viene attribuito un orizzonte temporale “breve”, fino a 5 anni “medio breve”, oltre i 5 anni “medio”.

Agli strumenti derivati, ai warrant, ai covered warrant e ai diritti di opzione viene attribuito un orizzonte temporale “breve”.

Agli OICR di tipo azionario o flessibile (cat.assogestioni), viene attribuito un orizzonte temporale “medio breve”.

Agli OICR di tipo immobiliare o hedge viene attribuito un orizzonte temporale “lungo”, alle restanti tipologie viene attribuito un orizzonte temporale “breve”.

Agli ETF viene attribuito un orizzonte temporale “medio-breve”.

Con riferimento ad altri prodotti/strumenti finanziari, l'Orizzonte Temporale viene determinato tenendo conto delle caratteristiche peculiari dello stesso.

2.3 Determinazione del livello di rischio delle Gestioni Patrimoniali in Fondi di terzi e Prodotti di investimento assicurativi (IBIPS).

Per la valutazione di rischio delle gestioni patrimoniali di terzi e dei prodotti di investimento assicurativi (IBIPS) vengono adottati i livelli di rischio dichiarati dalla parte terza (utilizzando anche il KID/KIID).

Qualora la società emittente non dovesse fornire il livello di rischio per lo strumento, la Banca effettua una propria valutazione.

2.4 Classificazione degli strumenti esclusi dalla valutazione quantitativa fornita dal Provider.

La classificazione degli strumenti esclusi dalla valutazione quantitativa fornita dal provider Prometeia, avviene sulla base dei criteri di seguito riportati:

- certificati di deposito – la classificazione tiene conto del basso livello di rischio legato all'estrema semplicità degli strumenti ed alla breve scadenza, in considerazione della bassa rischio insita nelle caratteristiche dello strumento. Pertanto la Banca ha attribuito il profilo 1 (rischio basso) allo strumento considerato.
- azioni non quotate – la classificazione è effettuata dalla Banca attribuendo il profilo 5 (rischio alto).
- ulteriori prodotti / strumenti finanziari non valutati da Prometeia - la classificazione è determinata tenendo conto delle caratteristiche peculiari dello stesso.

2.5 Integrazione della valutazione interna del rischio mercato (ISR - Indicatore Sintetico di Rischio) con l'indicatore SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator) presente nel KIID (Key Investor Information Document) degli OICR.

Le misure di rischio mercato relative ai fondi vengono dichiarate dalle società emittenti con il valore dell'indicatore SRRI presente nel KIID.

L'indicatore SRRI può assumere valori da 1 a 7 che rappresentano classi di rischio crescente in funzione della volatilità storica dei rendimenti del fondo.

Sottolineata l'impossibilità di riconciliare analiticamente le due metodologie sottostanti l'SRRI (su 7 classi di rischio) e l'ISR (su 5 classi di rischio) adottato dalla società Prometeia, in fase di valutazione di adeguatezza la Banca adotta quest'ultima classificazione in quanto emessa da una società indipendente.

3. CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI-VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA

La Banca, nella valutazione di adeguatezza, adotta un approccio di tipo "multivariato".

In tal senso la valutazione di adeguatezza scaturisce da un confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del cliente e, dall'altro, a quelle dello strumento/ prodotto, e non si limita ad un mero raffronto di un indice sintetico di rischio dello strumento/prodotto con il profilo di rischio, altrettanto sintetico, assegnato al cliente.

La Banca valuta separatamente le conseguenze delle diverse tipologie di rischio determinate dall'eventuale assunzione della posizione da parte del cliente.

Pertanto, la valutazione di adeguatezza affronta in successione i diversi aspetti richiesti dalla normativa.

Sulla base delle informazioni raccolte, la Banca sarà in grado di fornire al cliente raccomandazioni personalizzate, adatte alle sue caratteristiche e ai suoi bisogni, agendo di conseguenza nel suo migliore interesse.

La Banca propone due livelli di consulenza, denominati "Servizio di Consulenza di Base" (gratuita) e "Servizio di Consulenza di Avanzata" (a titolo oneroso), rientrando nella piena discrezionalità operativa degli intermediari configurare servizi di "consulenza" a diverso valore aggiunto per il cliente.

Il Servizio di Consulenza viene prestato/attivato alla clientela al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) Portafoglio del Cliente di valore pari o superiore ad euro 30.000,00, esclusa la liquidità complessivamente presente su tutti i conti corrente o depositi a risparmio (sia di categoria ordinaria e sia a garanzia) intestati al solo Cliente aperti presso la Banca (solo saldo attivo); nel calcolo del valore del portafoglio sono compresi i Time Deposit;
- b) Portafoglio del Cliente, senza limite di valore, contenente anche un solo Strumento Finanziario tra i seguenti: quote di OICR (Organismo di Investimento Collettivo di Risparmio) e/o SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile), GPF (Gestione Patrimoniale in Fondi) di terzi, GPM (Gestione Patrimoniale Mobiliare) di terzi, Prodotti di investimento assicurativi (IBIPS) e obbligazioni emesse dalla Banca;
- c) Acquisto di Azioni Banca Valsabbina ¹

Il Servizio di Consulenza non viene prestato se il Cliente ha sottoscritto o sottoscriverà il servizio di Banca Virtuale con attive le funzioni di "Trading" (in tal caso vengono eseguiti i soli controlli di appropriatezza); tale esclusione, tuttavia, non si applica:

- a) al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
 - a.1) nel caso in cui nel Portafoglio siano presenti e/o il Cliente intenda acquistare/sottoscrivere anche uno dei seguenti Strumenti Finanziari: quote di OICR, SICAV, GPF di Terzi, GPM di Terzi, Prodotti di investimento assicurativi (IBIPS), Obbligazioni emesse dalla Banca;
 - a.2) operazione disposta dal Cliente presso una filiale della Banca;
- b) in caso di acquisto di azioni Banca Valsabbina ².

Nella prestazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti, prima della potenziale operazione, la Banca fornisce al Cliente al Dettaglio (su supporto durevole) gli esiti della Raccomandazione. La Raccomandazione è effettuata a prescindere dall'esecuzione o meno dell'operazione.

La Banca archivia e conserva, nell'ambito della prestazione del Servizio di Consulenza, gli esiti della valutazione di adeguatezza al fine di poter sempre ricostruire, *ex post*, le valutazioni condotte al fine di ritenere adeguato o non adeguato ogni strumento/prodotto finanziario proposto o richiesto dal cliente.

In prima istanza, la Banca valuta l'adeguatezza di una raccomandazione sulla base della conoscenza dello strumento/prodotto finanziario da parte del cliente, confrontando le risposte fornite alle domande del questionario con la tipologia di strumento/prodotto finanziario che la Banca raccomanda al cliente.

In secondo luogo vengono effettuati controlli di Product Governance / Target Market.

Successivamente, il profilo sintetico di rischio del cliente è confrontato con il livello di rischiosità dei singoli strumenti/prodotti finanziari, determinato nella modalità già descritta.

Oltre al controllo di rischiosità effettuato mediante l'indicatore ISR, la Banca adotta un apposito controllo di concentrazione finalizzato a verificare che l'esposizione in strumenti (azioni ed obbligazioni) emessi dal medesimo emittente rispetto al controvalore complessivo di portafoglio non ecceda una soglia percentuale determinata in relazione al profilo di rischio del cliente. Oltre a ciò sono previsti specifici controlli con riferimento al Grado di liquidità del portafoglio e all'Obiettivo temporale del portafoglio.

In tale ottica, si premette che il servizio di consulenza prestato dalla Banca è basato su una logica di portafoglio, con la previsione di percentuali massime di titoli detenibili appartenenti alle diverse classi di rischio rispetto al profilo del cliente, per cui il portafoglio può

¹ Opzione valida per gli acquisti effettuati a partire dal 15 novembre 2019

² Attività svolta esclusivamente in Filiale

essere costituito “prevalentemente” da strumenti finanziari di rischio pari o inferiore a quello dichiarato dal cliente, ma anche da titoli con una rischiosità superiore a quella del cliente.

Nel caso in cui il cliente sia una cointestazione la valutazione di adeguatezza sarà effettuata con riferimento al profilo più basso tra i cointestatori.

Apposita tabella, sulla base del Profilo di Rischio del cliente, stabilisce le percentuali massime di controvalore investibili, ai fini dell’adeguatezza, in strumenti con una data classe di rischio sintetico.

Infine la Banca procede, anche in presenza di prodotti illiquidi, come previsto dalle Linee Guida Interassociative sugli illiquidi, al raffronto tra il “periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento” (**holding period**) risultante dalle risposte alle domande del questionario, sia con le caratteristiche di durata che di liquidità dell’operazione consigliata al cliente. Infatti è previsto che il parametro costituito dall’**holding period** del cliente assume rilievo autonomo ai fini della valutazione di adeguatezza, e pertanto viene rapportato specificatamente alle caratteristiche di durata e liquidità dell’operazione raccomandata.

Anche in quest’ottica, il portafoglio del cliente viene opportunamente aggregato, controvalorizzato e riclassificato rispetto al grado di liquidità ed alle caratteristiche di durata degli strumenti finanziari in esso contenuti. Vengono quindi illustrate in apposite tabelle le percentuali di portafoglio in termini di liquidità e obiettivo temporale del titolo, confrontate con una griglia di valori massimi detenibili differenziabili per obiettivo temporale del cliente.

Le valutazioni, rispetto alle risultanze del questionario in merito alle voci “Obiettivi di Investimento”, “Esperienza e Conoscenza” e “Situazione Finanziaria”, vengono effettuate nell’ambito dei controlli di *Product Governance* di cui al Capitolo 4.1.

La Banca non effettua alcuna valutazione di adeguatezza e non presta Servizio di Consulenza sui rapporti intestati a Società Fiduciarie.

3.1 Prodotti complessi

Con specifico riguardo ai prodotti a elevata complessità facenti parte delle categorie dei prodotti complessi si rimanda alla “Policy sul Governo dei Prodotti (ai sensi del corpo normativo Mifid 2)”.

La Banca in presenza di prodotti a complessità molto elevata (Black list)³, si astiene dal prestare consigli o dal distribuire/negoziare i suddetti prodotti nei confronti della clientela al dettaglio.

I prodotti appartenenti alla cd “Grey List”⁴ richiedono specifiche competenze e un approccio particolarmente qualificato nella relazione col cliente. Essi possono soddisfare gli interessi di un selezionato target di clienti e possono essere proposti previa verifica della sussistenza di informazioni sufficienti a valutarne le principali caratteristiche ed i relativi rischi.

Pertanto, i prodotti appartenenti alla “Grey List” saranno oggetto di uno specifico controllo semaforico bloccante all’interno questionario di valutazione oltre alla verifica dei limiti di concentrazione di cui al paragrafo 3.2.

La Banca, sia in caso di iniziativa di quest’ultima che di richiesta del cliente, adotterà una valutazione di adeguatezza rafforzata, che tenga conto della specificità di tali prodotti. È prevista una griglia di controllo per verificare, in base al profilo di rischio e all’esperienza finanziaria, rilevati dai questionari di profilatura, l’effettiva conoscenza dei prodotti complessi, nonché un controllo di concentrazione per classe di complessità del titolo, al fine di valutare la percentuale massima detenibile in strumenti “Grey list” e “Black List” nei portafogli dei clienti.

3.2. Rischio di concentrazione

Il controllo del rischio di concentrazione è volto a verificare che le percentuali di possesso di strumenti (azioni e obbligazioni) emessi dal medesimo gruppo di emittenti non eccedano una soglia massima del controvalore complessivo del portafoglio dell’investitore.

In particolare, il portafoglio risulterà adeguato qualora tutte le percentuali di possesso risultino pari o inferiori a percentuali limite individuate in base al profilo di rischio del cliente.

Il controllo di concentrazione non include le seguenti poste:

- Titoli governativi Italiani;
- Fondi comuni di investimento, Gestioni Patrimoniali di terzi, Prodotti di investimento assicurativi (IBIPS) ed altri prodotti contenitore;
- Prodotti privi di emittente rilevante (poste liquide in euro e in divisa).

Il controllo di concentrazione (per emittente) non verrà inoltre effettuato su portafogli il cui controvalore totale sia inferiore a **30.000 euro** (soglia di esenzione) salvo quanto previsto per Obbligazioni e Azioni emesse da Banca Valsabbina per i quali il controllo viene sempre posto in essere.

Si evidenzia che una raccomandazione sarà ritenuta adeguata quando, a prescindere dalla situazione del portafoglio ex ante, il portafoglio ex post evidenzia percentuali di possesso per emittente pari od inferiori rispetto alle soglie di concentrazione previste.

Qualora sia il portafoglio ex ante sia il portafoglio ex post evidenzino valori superiori alle soglie massime di concentrazione, sarà attivata un’analisi di transizione. Tale analisi, finalizzata a valutare il grado di miglioramento del portafoglio, consente l’inserimento della raccomandazione se tutte le soglie ex post risultino migliorate rispetto alle soglie ex ante.

4. REGOLE DI CONDOTTA NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

La Banca ha la responsabilità e il dovere di fornire al cliente raccomandazioni adatte e personalizzate: non consiglia, di iniziativa, operazioni non adeguate alle peculiarità del Cliente, con riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, all’esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla tolleranza al rischio e alla capacità di sostenere le perdite. Le raccomandazioni prestate nel servizio di Consulenza potranno avere validità massima di numero 15 giorni.

La Banca presta il Servizio di Consulenza previa sottoscrizione di apposito contratto scritto.

³ Cfr. punti da i) a v) dell’allegato alla Comunicazione Consob n. 97966 del 24/12/2014

⁴ Cfr. punti da vi) a xii) dell’allegato alla Comunicazione Consob n. 97966 del 24/12/2014

La valutazione di non adeguatezza dell'operazione oggetto di consulenza (*di iniziativa Banca o su richiesta del Cliente*) - avente ad oggetto gli acquisti o le sottoscrizioni o i collocamenti relativi a prodotti finanziari per i quali venga corrisposto un incentivo alla Banca ovvero che siano di emissione della stessa Banca - comporta il blocco dell'operazione, che pertanto non potrà essere eseguita.

La Banca, valutata come non adeguata un'operazione di acquisto e/o sottoscrizione, *richiesta ad iniziativa Cliente*, non riferita a prodotti emessi dalla Banca e/o per i quali venga corrisposto un incentivo alla stessa, indica al Cliente la non adeguatezza con le ragioni di tale valutazione ed il Cliente può confermare espressamente il proprio intendimento di dare comunque corso, in regime di appropriatezza, all'operazione in questione.

La Banca può fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti, che hanno il dovere di fornire dati accurati e completi, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete o a meno che la Banca non rilevi incoerenze nelle informazioni raccolte, anche rispetto a informazioni memorizzate presso i propri Sistemi Informativi.

Quando la Banca che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti non ottenga dal cliente o dal potenziale cliente le informazioni necessarie in merito (per il tramite del Questionario di profilatura): si astiene dal prestare il menzionato servizio.

La Banca non può incoraggiare un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni di cui al Questionario Mifid.

Quando fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale la Banca può presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, egli abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione.

In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto ai sensi della normativa vigente, la Banca può presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.

Con specifico riguardo alle persone giuridiche, la valutazione di appropriatezza viene effettuata sul soggetto al quale è stato attribuito dagli organi aziendali il compito di effettuare le scelte d'investimento per conto dell'azienda.

Con riferimento ad una procura ad operare a favore di un terzo, la Banca effettua la valutazione di appropriatezza sul profilo dell'intestatario/degli intestatari del conto titoli (in tale ultimo caso viene applicata la specifica valutazione della cointestazione sul profilo più basso, di seguito indicata).

Nel caso in cui il cliente sia una cointestazione la valutazione di adeguatezza sarà effettuata con riferimento al profilo più basso tra i cointestatari.

Sono adeguate le operazioni che non peggiorino le percentuali dei coefficienti medi di portafoglio per rischio, per liquidità e orizzonte temporale.

4.1 PRODUCT GOVERNANCE

La Mifid 2 ha previsto anche l'introduzione di controlli in fase di inserimento di una raccomandazione (in fase di valutazione di adeguatezza) che si aggiungono a quelli già previsti nel presente documento al fine di effettuare il controllo di adeguatezza, stringenti sullo strumento finanziario per verificarne l'idoneità al target di clientela al quale viene proposto.

Il controllo può restituire una idoneità certa (semaforo verde), una non idoneità (semaforo rosso), oppure una risposta non definita (semaforo grigio).

Per i dettagli si rimanda ad apposita Policy interna.

5. VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA PER LA CLIENTELA NON IN REGIME DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Nella valutazione dell'appropriatezza, la Banca considera le informazioni fornite dal cliente relativamente alla sua esperienza e conoscenza raccolte mediante il Questionario di Profilatura della clientela, necessarie per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento richiesto comporta.

Con specifico riguardo alle persone giuridiche, la valutazione di appropriatezza viene effettuata sul soggetto al quale è stato attribuito dagli organi aziendali il compito di effettuare le scelte d'investimento per conto dell'azienda.

Con riferimento ad una procura ad operare a favore di un terzo, la Banca effettua la valutazione di appropriatezza sul profilo dell'intestatario/degli intestatari del conto titoli (in tale ultimo caso viene applicata la specifica valutazione della cointestazione sul profilo più basso, di seguito indicata).

Nel caso in cui il cliente sia titolare di un rapporto cointestato la valutazione di appropriatezza sarà effettuata con riferimento al profilo più basso tra i cointestatari.

In caso di prestazione dei servizi di investimenti diversi dal Servizio di Consulenza ad un cliente professionale considerato tale di diritto ai sensi della normativa vigente, la Banca può presumere che il cliente abbia il livello di conoscenza ed esperienza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento prestati o alle operazioni o ai prodotti finanziari rispetto ai quali il cliente stesso è classificato come professionale.

Qualora la Banca ritenga che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente stesso, lo avverte di tale situazione; in tale ultimo caso il cliente può decidere di confermare in modo esplicito l'operazione da disporre, anche se non appropriata, oppure di non procedere alla conferma della stessa.

In ogni caso resta inteso che, qualora il Cliente dichiari di non conoscere lo strumento o prodotto finanziario proposto o richiesto, gli verrà inibita la facoltà di acquistare e/o sottoscrivere quel medesimo strumento.

6. VALUTAZIONE OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE CON LA CLIENTELA TITOLARE DI SERVIZI "HOME BANKING E MOBILE" CON ATTIVE LE FUNZIONI DI "TRADING"

Tutti gli ordini predisposti tramite i servizi "*Home banking e mobile*" vengono eseguiti attivando i controlli di sola appropriatezza, come descritto nel precedente paragrafo 5.

Nel caso in cui i controlli dovessero evidenziare la NON appropriatezza dell'ordine al Cliente verrà visualizzata una segnalazione.

Il Cliente, nel caso voglia proseguire con l'operazione, dovrà autorizzare la stessa, mediante la compilazione della casella di validazione relativa alla segnalazione di NON appropriatezza.

Se la conoscenza dello strumento finanziario oggetto dell'operazione non risulta sufficiente, il Cliente non potrà invece completare l'ordine in quanto visualizzerà una segnalazione bloccante.

Non è possibile effettuare operazioni di compravendita titoli classificati come complessi "Black List" e "Grey List" sul servizio "Valsabbina on line".

In caso di operatività tramite la filiale, in presenza nel portafoglio del cliente ovvero in caso di compravendita di OICR/SICAV/GPF di Terzi/GPM di Terzi/Prodotti di investimento Assicurativi (IBIPS)/Obbligazioni emesse da Banca Valsabbina, verrà prestato il Servizio di Consulenza (cfr capitolo 3). Il servizio di consulenza verrà altresì prestato in caso di acquisto di azioni Banca Valsabbina.

Sarà cura della Banca comunicare al Cliente, mediante invio di un aggiornamento del presente documento, eventuali variazioni sostanziali che dovessero intervenire.